RG. n° 5725/2018

TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione IV Civile II Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia

Visto il ricorso in riassunzione con il quale ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:" - accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 5, co. 6 d.lgs. 286/98 e 11, co. 1, lett. c-ter e 28 co. 1, lett. d), nonché ai sensi degli artt. 2, 29 e ss Cost. e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il diritto della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e per l'effetto ordinare alla Questura di Firenze l'emissione in favore della sig.ra

diritti ed onorari del presente giudizio."; vista la nota difensiva della Questura di Firenze in data 11 luglio 2018; considerato che all'udienza in data 30 ottobre 2018 si è proceduto

all'interrogatorio libero della ricorrente ed all'esame della testimone

osserva

Dopo che la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 249/2018, in accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 30-1-2017, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 353 cpc, in ordine alla domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa

ha riassunto il giudizio, riproponendo tale domanda nei termini sopra riportati.

La domanda è fondata e merita accoglimento.



In primo luogo, quanto alla questione preliminare di procedibilità del ricorso in riferimento alla necessità della previa pronuncia dell'autorità amministrativa sulla domanda di protezione umanitaria, sulla quale si è soffermata anche la Corte d' Appello di Firenze nelle decisione sopra menzionata, trattasi di questione priva di rilievo, tenuto conto che l'odierna ricorrente, con istanza in data 11-9-2015 (cfr. doc.8 fasc. parte ricorrente), ha comunque richiesto il rilascio del permesso per motivi umanitari, istanza che non è stata accolta dalla Questura di Firenze (cfr. doc.8 fasc. parte ricorrente), fermo restando che in ogni caso l'Amministrazione, in sede di disamina dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, avrebbe comunque potuto rilasciare il permesso in questione ai sensi dell'art.5, comma 9, d.lgs 286-1998 secondo il quale "Il permesso di soggiorno e' ..rinnovato .. convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

In secondo luogo, rilevata l'inapplicabilità al presente aiudizio. va originariamente introdotto in data 30-10-2015, del D.L. 113/2018, che ha riformato l'istituto in questione, circoscrivendo la protezione a casi speciali espressamente previsti, e ciò in considerazione dell'assenza di un'apposita disciplina transitoria che deroghi al principio generale di cui all'art.11 preleggi, il quale, come è noto, "comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso" (cfr. Cass. 3845 del 14/02/2017).

Si consideri nello stesso senso Trib. Firenze rg. 10044/2016, est. Tassone; 16.10.,2018, rg. 2514/2017, est. Condò; 14.10.2018, rg. 1866/2016; est. Anselmo; 24.10.2018, est. Minniti; nonchè Trib Palermo, 8.10.2018, rg.



599/2016, est. Fiorani; Trib. Bologna, 15.10.2018, rg. 7398/2017; Trib Trento, 19.10.2018, rg. n. 1086/2018, est. Alinari; Trib. Brescia, 22.10.2018, rg. 4337/2018; Trib. Genova, 23.10.2018, est. Paola Bozzo Costa; Trib. Milano, 23.10.2018, rg. 8276/2018; Trib. Ancona, 26.10 2018, rg 2945/2018; Trib. Torino, 6.11.2018, n 33480; Trib. Napoli, 8.11.2018, rg 2960/2017; Trib. Perugia, 8.11.2018, rg. 7199/2016; Trib. Bari, 13.11.2018, rg. 4473; Trib. Catania, 16.11.2018, rg. 2195/2018.

Passando all'esame della domanda ex art. 5 comma 6 dlgs 286/1998, mette conto ricordare che secondo tale norma il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Non vi è una definizione normativa dei "seri motivi" che, limitando il potere di rifiuto e/o revoca del permesso di soggiorno, segni di riflesso l'ambito entro cui esso deve essere dato per ragioni umanitarie.

La atipicità dei "motivi umanitari" comporta la necessità di delimitare, in qualche modo, il tratto connotante che consenta di individuare l'ampiezza delle ipotesi alla categoria riferibili.

Ora, la Suprema Corte, con sentenza n. 15466/2014, ha affermato che "si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc.)".

Si è affermato, così, che i motivi umanitari trovano sostegno in particolari condizioni – che possono avere la più varia eziologia – di vulnerabilità della persona e che devono, quindi, caso per caso essere dedotte e valutate,



notandosi anche che la motivazione umanitaria è collegata a fatti o circostanze non irreversibili (il permesso ha durata inferiore ad altri titoli di soggiorno, pur essendo rinnovabile), ma che col tempo possono modificarsi in senso favorevole al richiedente.

La condizione di "vulnerabilità" si manifesta (dal lato dello Stato che è tenuto a dare il permesso di soggiorno) nel fatto che per quella persona il rientro nella terra d'origine risulterebbe inumano e crudele secondo il comune sentire ed il generale rispetto della persona umana (art. 2 Cost.) come declinato anche alla luce dei "cataloghi" dei diritti umani fondamentali elencati nelle "chartae" internazionali (ONU; UE).

Verranno così in rilievo – lo si dice a titolo esemplificativo – le condizioni di età, di salute del richiedente, il suo inserimento nel contesto qui locale radicato, valido e fruttuoso per lo sviluppo della sua persona; l'elevata probabilità per il soggetto di trovarsi, in caso di rientro nel Paese d'origine, in condizioni assolutamente precarie per la sua dignitosa sopravvivenza anche in considerazione del contesto socio-familiare del luogo, laddove in Italia abbia già costruito un'esistenza dignitosa (cfr., sotto tale profilo, l'art.8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari va, infine, fatta all'attualità e non secondo le condizioni esistenti al momento dell'espatrio o della decisione della Commissione.

Orbene, nel caso di specie mette conto, in primo luogo, rilevare che la ricorrente è arrivata in Italia il 2.9.2008, con un visto per motivi di studio.

In questi oltre dieci anni ha frequentato i corsi di economia aziendale presso l'Università degli studi di Firenze ed ha lavorato in tale città come cameriera e come babysitter, sviluppando ivi forti legami sociali ed affettivi (cfr. docc. 5 e 7 fascicolo della causa r.g. 15094/2015, nonché le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalla richiedente e la deposizione del teste



Ad ulteriore conferma del percorso integrativo compiuto si evidenzia come la richiedente abbia acquisito un'ottima conoscenza della lingua italiana, dimostrata anche attraverso le risposte dalla medesima fornite in sede di interrogatorio libero, condotto senza l'ausilio di alcun interprete.

in Italia ha la concreta prospettiva di addivenire alla stipula di un contratto di lavoro come commessa in una pelletteria in Firenze (cfr. dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro, in data 19.10.18, sub doc.9) e di riprendere gli studi universitari, al fine di conseguire la laurea in Economia.

Occorre, poi, considerare, sotto altro profilo, che la ricorrente ha lasciato il suo paese in giovanissima età, quando aveva compiuto diciotto anni.

E' ragionevole ritenere che, in caso di rimpatrio, la richiedente possa trovarsi in condizioni di serie difficoltà di reintegrazione, tenuto conto che la stessa è ormai da considerarsi sradicata dall'Etiopia, paese che, come sopra evidenziato, ha lasciato oltre dieci anni fa e che i suoi genitori, entrambi pensionati, non avrebbero le disponibilità economiche per supportarla.

Tanto premesso, la valutazione complessiva delle circostanze appena esposte, in relazione alla situazione personale attuale ed a quella in concreto ipotizzabile in caso di rimpatrio, con relativa interruzione del percorso di crescita ed integrazione validamente compiuto in Italia nel corso di oltre dieci anni, induce, dunque, a ritenere che la ricorrente allo stato sia esposta ad una condizione di "vulnerabilità".

Ne consegue che per questa persona il rientro nella terra d'origine risulterebbe inumano e crudele secondo il comune sentire ed il generale rispetto della persona umana.

Sotto questo profilo merita altresì di essere richiamata la – del tutto condivisibile - posizione dottrinale secondo la quale l'allontanamento degli stranieri presenti in Italia da un tempo significativo e in possesso di un permesso per lavoro o per motivi familiari o di studio (più volte rinnovato), che si trovino ad affrontare situazioni di sopraggiunta fragilità tali da mettere a repentaglio il mantenimento della regolarità del soggiorno (difficoltà



economiche, insorgenza di malattie, ecc..), comporterebbe, in quanto tale, la violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla stregua dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo nell'interpretazione di tale disposizione in stretta connessione con la nozione di settled migrant o long term resident (cfr. in particolare la decisione Slivenko c. Lettonia, Corte EDU 9.10.2003, nella quale per la prima volta si è dato rilievo all'art. 8 CEDU come limite all'espulsione di uno straniero fondato non sull'esigenza di salvaguardare la vita familiare, bensì sulla valorizzazione del grado di integrazione sociale dell'interessato, inteso come «the network of personal, social and economic relations that make up the private life of every human being»).

Si impone, pertanto, per tali ragioni, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, cui è oggi da considerare equiparato il permesso di soggiorno di cui all'art.1 comma 9 d.l.113/2018, recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55-2014, seguono la soccombenza.

La condanna al pagamento di dette spese viene pronunciata in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5819 del 9/3/2018:"Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore").



Accoglimento totale del 05/12/2018 RG n. 5725/2018

PDF Eraser Free

I compensi del difensore della ricorrente vengono liquidati con separato provvedimento.

P.T.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso riconosce a la protezione umanitaria, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari, cui è da considerare equiparato il permesso di soggiorno di cui all'art.1 comma 9 d.l.113/2018, recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- 2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa.;
- 3) provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Firenze, 5 dicembre 2018

II Giudice

Dott. Carlo Carvisiglia



